

## REGOLAMENTO (CEE) N. 495/93 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (\*\*), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 184/93 (\*\*), gli imballaggi degli alimenti composti devono recare determinate indicazioni e in particolare il mese e l'anno di fabbricazione; che è opportuno adeguare tale disposizione alle nuove disposizioni della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (\*), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (\*\*);

considerando che l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1725/79 contiene le disposizioni relative alla miscela contenente latte scremato, utilizzata nella fabbricazione di alimenti composti; che dall'esperienza è emersa la necessità di sottoporre a condizioni più severe questo tipo di utilizzazione, per garantire che il latte scremato o il latte scremato in polvere utilizzati rispondano ai requisiti previsti per la concessione dell'aiuto;

considerando che è opportuno cogliere l'occasione per adeguare taluni rinvii fatti ad altri regolamenti comunitari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1725/79 è modificato come segue:

(\*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(\*\*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(\*) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 69.

(\*) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

(\*\*) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

1) L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

• Inoltre, sugli imballaggi devono figurare, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del tenore in latte scremato in polvere nonché la data di fabbricazione a norma dell'articolo 5 quinquies, paragrafo 2 della direttiva succitata, ovvero, se del caso, il numero di riferimento della partita di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera j) della stessa direttiva, purché tale numero permetta di identificare la data di fabbricazione. Queste indicazioni devono:

- figurare sull'etichetta abbinata al sistema di chiusura, oppure
- essere stampate sull'imballaggio stesso. •;

b) al paragrafo 4:

— il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

• a) la miscela:

- risponde ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3;
- è stata fabbricata in un'impresa riconosciuta a norma del paragrafo 5;
- è stata fabbricata utilizzando latte scremato o latte scremato in polvere allo stato originario fabbricato nella Comunità o così importato. •;

— al testo della lettera b), è aggiunto il seguente trattato:

- — una dicitura che permetta di identificare l'impresa di fabbricazione mediante il numero di riconoscimento. •;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

• 5. Il riconoscimento di cui al paragrafo 4 è concesso dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio viene fabbricata la miscela alle imprese che dispongono di adeguati impianti tecnici e di strutture amministrative e contabili che permettano di osservare le disposizioni del presente regolamento.

Il riconoscimento è revocato qualora non sussistano più tali garanzie o qualora si constati che l'impresa non ha rispettato uno degli obblighi imposte dal presente regolamento. A richiesta dell'interessato, il riconoscimento può nuovamente essere concesso dopo un controllo approfondito, ma non prima di un periodo di sospensione di 6 mesi.